



COMUNE DI POGGIBONSI

(Provincia di Siena)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 17	Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI TARI 2023.
Data: 26/04/2023	

L'anno (2023) il giorno ventisei del mese di Aprile alle ore 18:15 nei modi di legge, si è riunito nell'apposita sala il Consiglio Comunale con l'intervento dei Signori:

All'appello risultano :

	Presente		Presente
BUSSAGLI DAVID	SI	AMBROSIO GIACOMO	SI
NASTASI STEFANO	SI	BORRI BRUNO	SI
CIBECCHINI FRANCESCO	SI	GALLIGANI RICCARDO	NO
CIPRIANI GIUDITTA	SI	SPRUGNOLI LUCA	NO
BRUNI ILENIA	NO	MENGOLI MATTEO	SI
LAZZERI SILVIA	SI	MARINIELLO DANIELE	NO
GALLERINI FRANCO	SI	DE SANTI SIMONE	SI
CECCHERINI DANIELA	SI	MESCE IRENEO	SI
MASI DANIELA	SI		

Totale Presenti: 13 Totale Assenti: 4

Partecipa il Segretario Generale: Eleonora Coppola

Si dà atto che a norma dell'Art. 44 del Regolamento del Consiglio Comunale, partecipano ai lavori, senza diritto di voto, gli Assessori: Salvadori Susanna, Carrozzino Fabio, Berti Nicola, Gambassi Roberto, Borgianni Enrica

Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio, il Sig. Franco Gallerini, svolgono le funzioni di scrutatori i Sigg.: Ambrosio Giacomo, Mengoli Matteo, Mesce Ireneo.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.



COMUNE DI POGGIBONSI

(Provincia di Siena)

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014 prevedendo un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI, facendo salve le disposizioni relative alla TARI, ossia al prelievo dei rifiuti;

RICHIAMATI:

- l'art. 151 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali – D.L.vo n. 267/2000- che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che tale termine può essere differito per motivate esigenze;

- l'art. 172 comma 1 lett. c) del sopra citato decreto secondo cui al Bilancio è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;

- l'art. 53 comma 16 della Legge n. 388/2000 che dispone che il termine *“per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”* e che *“ i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;

- il comma 169 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006;

VISTO il comma 683 dell'art. 1 della Legge 147/2013 secondo cui *“ il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”*;

VISTO il bilancio di previsione per l'anno 2023/2025, approvato da questo Ente con deliberazione del CC n. 74 del 29.12.2022, immediatamente eseguibile;

VISTO il DM 13.12.2022 in cui il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023 viene prorogato alla data del 31.03.2023;

VISTA la successiva proroga al 30.04.2023 ex art.1 comma 775 della Legge di Bilancio 2023, Legge n. 197 del 29.12.2022;

VISTO l'art. 1 comma 527 della Legge n. 2015/2017 che ha attribuito all'Autorità nazionale di regolazione dei servizi pubblici, ridenominandola ARERA, le competenze regolatorie in materia di servizio integrato di gestione rifiuti urbani, e di approvazione delle tariffe



COMUNE DI POGGIBONSI

(Provincia di Siena)

definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale;

VISTA la delibera ARERA n. 443/2019, recante la "*Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti* , per il periodo 2018-2021", e successive integrazioni e modificazioni, con particolare riferimento all'allegato A che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti;

CONSIDERATO che, a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA, è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

VISTA la successiva delibera di ARERA n. 444/2019, recante "*disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati*";

DATO ATTO che detto metodo MTR è stato riformato con la successiva deliberazione n. 363/2021 ARERA, che ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2 per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, prevedendo un tool per l'elaborazione del PEF pluriennale 2022-2025;

RILEVATO che il nuovo metodo MTR-2 , oltre a mantenere il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per le fasi della filiera dei rifiuti fino al conferimento, regola anche le tariffe di accesso agli impianti di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani;

CONSIDERATO che per la gestione della TARI occorre tener presente che:

- l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata;
- la redazione del PEF deve seguire le citate indicazioni del citato metodo MTR-2 elaborato da ARERA, che riporta i dati per tutto il secondo periodo regolatorio;
- la determinazione delle tariffe, pur partendo da dati che provengono dal PEF, assume i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;
- i costi indicati nel PEF pluriennale 2022-2025 consentono di determinare le tariffe TARI per l'anno 2022 come anche quelle per l'anno 2023, in ragione del fatto che l'MTR-2 prevede l'aggiornamento biennale del PEF, mentre l'aggiornamento annuale deve derivare da specifiche e particolari condizioni;

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

VERIFICATO che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i



COMUNE DI POGGIBONSI

(Provincia di Siena)

criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

EVIDENZIATO che, per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652 dell'articolo 1 della citata Legge n. 147/2013;

RILEVATO che il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

VERIFICATO che il successivo comma 652 consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e *“nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti”*, di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

PRESO ATTO che, in adesione al metodo alternativo suddetto, *“le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti”*;

VISTO, altresì, l'art. 57-bis del D.L. n. 124/2019 e s.m.i., che consente ai Comuni di applicare i coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al comma 652, fino a diversa regolamentazione disposta da ARERA, ai sensi dell'art. 1 comma 527 della Legge 27.12.2017;

CONSIDERATO che, per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

VERIFICATO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nel Piano Economico Finanziario, PEF pluriennale 2022-2025, come previsto dal metodo MTR-2 secondo il tool proposto da ARERA, considerando anche le ulteriori componenti che devono essere considerate a valle del PEF;

ATTESO che con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

ATTESO che il nuovo metodo tariffario non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR) ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio, pertanto i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media;



COMUNE DI POGGIBONSI

(Provincia di Siena)

DATO ATTO che la superficie assoggettabile al tributo “è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati”;

VERIFICATO altresì, che il metodo MTR-2, come il precedente, prevede il limite alla crescita annuale per le entrate tariffarie, da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;

PRESO ATTO che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno dei limiti di crescita che, per il secondo periodo regolatorio non deve superare la misura dell'8,6%, ai sensi dell'articolo 4, del MTR- 2, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2022-2025 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale;

CONSIDERATO che la procedura di approvazione del PEF, già indicata all'art. 6 del metodo MTR, ora stabilita dall'art. 7 del metodo MTR-2, conferma che l'approvazione delle tariffe spetta esclusivamente ad ARERA, ribadendo, altresì, che la validazione del PEF è attribuita in capo all'Ente Territorialmente competente ETC o, in sua assenza al Comune;

DATO ATTO che, nell'ambito territoriale rifiuti Toscana Sud a cui appartiene il Comune di Poggibonsi, le funzioni di Ente Territorialmente Competente, di cui alla deliberazione Arera n. 158/2020, sono esercitate dall'Autorità per il servizio integrato dei rifiuti urbani ATO Toscana Sud, come precisato nell'art. 3 del suo Statuto, “ad eccezione delle funzioni attinenti alla determinazione, accertamento e riscossione del tributo comunale TARI, che restano nella esclusiva competenza delle Amministrazioni Comunali”;

CONSIDERATO che i dati relativi al PEF sono quelli già acquisiti con il PEF pluriennale 2022-2025, validati nel corso del 2022, senza necessità di procedere a revisioni infra periodo;

CONSIDERATO che spetta ad ARERA l'approvazione del PEF, attraverso la verifica della coerenza regolatoria delle determinazioni da parte dell'Ente Territorialmente Competente (ATO), e che la stessa Autorità ha il potere di modificare il suddetto PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

RIBADITO che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, come validato dall'ATO e che nelle more dell'approvazione da parte di ARERA si applicano le decisioni assunte sia dall'ATO che dai Comuni;

VISTA la deliberazione del CC n. 29 del 31.05.2022 con la quale è stato preso atto dell'approvazione il Piano Finanziario del servizio rifiuti per l'anno 2022;

CONSIDERATO che per l'anno 2023, il valore del PEF da assumere è quello indicato nel PEF pluriennale 2022-2025, acquisito con deliberazione del CC n. 40 del 28.07.2022 con la quale è stato preso atto dell'approvazione del Piano economico finanziario PEF del servizio rifiuti per l'anno 2023 e del PEF pluriennale 2022-2025;

PRESO ATTO che il PEF relativo all'anno 2023, quale importo da attribuire agli utenti ammonta ad euro 5.798.887,00



COMUNE DI POGGIBONSI

(Provincia di Siena)

RITENUTO di approvare le suddette tariffe TARI e relative agevolazioni, da applicare per l'anno 2023, dando atto della validazione del PEF per l'anno 2023, nel rispetto della procedura dettata dal nuovo metodo MTR-2 di ARERA;

DI DARE ATTO che sull'importo della TARI viene applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente ex art. 19 D.L.vo n. 504/1992 nella misura del 5% (art. 1 comma 666 L. 147/2013);

VISTO il Regolamento Comunale della Tassa approvato in ultimo con atto del Consiglio Comunale n.35 del 29.06.2021;

CONSIDERATO che, stante la modifica operata dall'art. 15-bis, del D.L. n. 34/2019, all'art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, i versamenti relativi alla TARI, la cui scadenza è fissata prima del 1° dicembre, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettati dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante l'inserimento sul Portale del Federalismo Fiscale;

VERIFICATO che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera si riferisce e purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

ATTESO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

RICHIAMATI l'art. 107, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

PRESO ATTO del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente del SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO ed in ordine alla regolarità contabile espresso dal Dirigente del SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 così come modificato dall'art. 3 comma 2 lettera b del D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni nella Legge n. 213/2012, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;



COMUNE DI POGGIBONSI

(Provincia di Siena)

Uditi gli interventi dei singoli Consiglieri in merito al presente atto e visto il dibattito consiliare conservato in atti, che verrà trasmesso attraverso supporto informatico ai Consiglieri Comunali ai fini dell'approvazione;

Con voti:

Favorevoli	12	Gruppo Consiliare "PARTITO DEMOCRATICO" (Bussagli D., Nastasi S., Cibecchini F., Cipriani G., Lazzeri S., Gallerini F., Ceccherini D.) Gruppo Consiliare "VIVACIT(T)A' " (Masi D., Ambrosio G.) Gruppo Consiliare "POGGIBONSI PUO' " (Borri B.) Gruppo Consiliare "AVANTI POGGIBONSI" (De Santi S., Mesce I.)
Contrari	0	anti S., Mesce I.)
Astenuti	1	Gruppo Consiliare "POGGIBONSI NUOVA" (Galligani R., Mengoli M., Mariniello D.) Gruppo Consiliare "LEGA – SALVINI PREMIER" (Sprugnoli L.) Gruppo Consiliare "AVANTI POGGIBONSI" (De Santi S., Mesce I.)

DELIBERA

1. Di richiamare le premesse sopra riportate che costituiscono parte integrante del presente deliberato;

2. di determinare, per i motivi espressi, le tariffe della TARI da applicare nell'anno 2023 nella misura che sotto si riportano:

-Ripartizione dei costi fissi tra le utenze domestiche e non domestiche, pari ai seguenti tassi di copertura dei costi:

- a. 50 % per le utenze domestiche,
- b. 50 % per le utenze non domestiche.

- Ripartizione dei costi variabili tra le utenze domestiche e non domestiche, pari ai seguenti tassi di copertura dei costi:

- c. 73 % per le utenze domestiche,
- d. 27 % per le utenze non domestiche.



COMUNE DI POGGIBONSI

(Provincia di Siena)

- Stabilire, per le utenze domestiche, i coefficienti K_a e K_b utili ai fini della determinazione delle parti fissa e variabile della tariffa in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare, rispettivamente nella misura indicata nella tabella seguente:

Numero di componenti	K_a	K_b
	(v. tab 1a DPR 27.04.1999 n. 158)	(v. tab 2a DPR 27.04.1999 n. 158)
1 componente	0,86	1
2 componenti	0,94	1,6
3 componenti	1,02	2
4 componenti	1,10	2,2
5 componenti	1,17	2,9
6 o più componenti	1,23	3,4

- Confermare per le seguenti tipologie precisi elementi di identificazione secondo il seguente schema:

Sottocategoria	Descrizione attività
7 B	Agriturismi con ristorante
8 A	Case vacanze e affitta camere
8 B	Agriturismi senza ristorante

- Fissare, per le utenze non domestiche, i coefficienti K_c e K_d utili ai fini della determinazione delle parti fissa e variabile della tariffa, entro i limiti previsti dalle tabelle 3a) e 3b), di cui all'allegato 1 del DPR 158/99 sulla base del seguente schema:



COMUNE DI POGGIBONSI

(Provincia di Siena)

Cat	Descrizione	kc di rif.		kd di rif.	
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,52	medio	4,82	medio
2	Cinematografi e teatri	0,43	medio	3,93	medio
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,48	medio	4,4	medio
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,78	medio	7,12	medio
5	Stabilimenti balneari	0,56	medio	5,15	medio
6	Esposizioni, autosaloni	0,45	medio	4,07	medio
7	Alberghi con ristorante	1,08	min	12,31	medio
7 B	Agriturismi con ristorante	1,08	min	9,95	min
8	Alberghi senza ristorante	0,85	min	7,8	min
8 A	Case vacanze, affitta camere,	0,85	min	7,8	min
8 B	Agriturismi senza ristorante	0,85	min	7,8	min
9	Case di cura e riposo	0,89	min	8,21	min
10	Ospedali	1,26	medio	11,61	medio
11	Uffici, agenzie, studi professionali	1,22	medio	11,23	medio
12	Banche e istituti di credito	0,86	max	7,89	max
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,07	medio	9,86	medio
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,2	medio	11,03	medio
15	Negozi particolari quali filateria, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato, commercio all'ingrosso	0,79	medio	7,28	medio
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,34	medio	12,27	medio
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,05	medio	9,66	medio
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,74	min	7,95	medio
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,87	min	9,8	medio
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,32	min	5,57	medio
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,43	min	6,05	medio
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	3,25	min	45,08	Medio
23	Mense, birrerie, amburgherie	3,5	medio	32,2	medio
24	Bar, caffè, pasticceria	2,45	min	33,10	Medio
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,92	medio	17,64	medio
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,92	medio	17,6	medio
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	4,23	min	38,9	min
28	Ipermercati di generi misti	1,73	medio	15,86	medio
29	Banchi di mercato generi alimentari	5,03	medio	46,25	medio
30	Discoteche, night club	1,29	medio	11,82	medio



COMUNE DI POGGIBONSI

(Provincia di Siena)

- determinare le seguenti tariffe del tributo comunale sui rifiuti "TARI:

Utenze domestiche

cat	tipo utenza	quota fissa euro/mq	quota variabile euro
1	Famiglie di 1 componente	0,5200	132,9700
2	Famiglie di 2 componenti	0,5700	212,7600
3	Famiglie di 3 componenti	0,6200	265,9400
4	Famiglie di 4 componenti	0,6700	292,5400
5	Famiglie di 5 componenti	0,7100	385,6200
6	Famiglie di 6 o più componenti	0,7500	452,1100

Utenze non domestiche

Cat	Descrizione	Quota fissa	Quota variabile
		Euro/mq	Euro/mq
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	1,14000	2,11000
2	Cinematografi e teatri	0,94000	1,72000
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	1,05000	1,92000
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1,70000	3,15000
6	Esposizioni, autosaloni	0,98000	1,78000
7	Alberghi con ristorante	2,36000	5,39000
7 B	Agriturismi con ristorante	2,36000	4,35000



COMUNE DI POGGIBONSI

(Provincia di Siena)

8	Alberghi senza ristorante	1,86000	3,41000
8A	Case vacanze, affittacamere,	1,86000	3,41000
8B	Agriturismi senza ristorante	1,86000	3,41000
9	Case di cura e riposo	1,94000	3,59000
10	Ospedali	2,75000	5,08000
11	Uffici, agenzie, studi professionali	2,66000	4,91000
12	Banche e istituti di credito	1,88000	3,45000
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	2,34000	4,31000
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2,62000	4,83000
15	Negozi particolari quali filateria, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato, commercio all'ingrosso	1,72000	3,18000
16	Banchi di mercato beni durevoli	0,85000	1,53000
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	2,29000	4,23000
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,62000	3,48000
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,90000	4,29000
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,70000	2,44000
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,94000	2,65000
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	7,10000	19,72000
23	Mense, birrerie, amburgherie	7,64000	14,09000
24	Bar, caffè, pasticceria	5,35000	14,48000
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	4,19000	7,72000
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	4,19000	7,70000
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	9,23000	17,02000
28	Ipermercati di generi misti	3,78000	6,94000
29	Banchi di mercato generi alimentari	3,14000	5,77000
30	Discoteche, night club	2,82000	5,17000

3. di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico del Ministero medesimo;

4. indi, di dichiarare la presente deliberazione, con distinta votazione che ha riportato lo stesso esito della votazione precedente, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del Dlgs 267/2000.



COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)



COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

Il Presidente
Franco Gallerini

Il Segretario Generale
Eleonora Coppola

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata negli archivi informatici del Comune di Poggibonsi, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005.
